

## **I. Costituzione**

### **Art. 1**

Sotto la denominazione "Consorzio raggruppamento terreni [REDACTED]" è costituito un ente di diritto pubblico giusta l'art. 36 LAC, avente per scopo l'esecuzione del raggruppamento terreni a carattere generale nella giurisdizione comunale di [REDACTED].

### **Art. 2**

Il Consorzio è istituito a norma delle disposizioni della Legge 23.11.1970 sul raggruppamento e la permuta dei terreni e ha sede a [REDACTED].

Fanno parte del Consorzio tutti i privati e gli enti di diritto pubblico e privato che hanno proprietà e interessi nel comprensorio.

Altri possono essere chiamati dal Consiglio di Stato a far parte del Consorzio, anche se le loro proprietà o interessi sono fuori dal comprensorio, in quanto dal raggruppamento derivi loro un vantaggio particolare.

### **Art. 3**

Il Consorzio è, nei limiti dell'ordine giuridico, autonomo.

### **Art. 4**

Gli organi del Consorzio sono:

- a) l'assemblea consortile
- b) la delegazione consortile.

## **II. L'assemblea consortile**

### **Art. 5**

L'assemblea consortile si compone di tutti i consorziati.

E' ammessa la partecipazione per rappresentanza, purché si disponga di regolare procura. In questo caso il rappresentante può anche essere un non consorziato.

### **Art. 6**

Nell'assemblea ogni consorziato ha diritto a un numero di voti in ragione della sua interessenza. Nessuno può avere meno di un voto intero, né disporre in proprio o per rappresentanza di oltre 10 voti.

L'unità è stabilita dal Dipartimento finanze ed economia.

### **Art. 7**

L'assemblea è convocata ordinariamente entro 3 mesi dalla chiusura dell'esercizio che avviene il 31 dicembre di ogni anno.

### **Art. 8**

L'assemblea può essere convocata straordinariamente a richiesta di un terzo degli interessati, o dalla maggioranza della delegazione consortile.

### **Art. 9**

Le convocazioni avvengono con avviso personale e pubblicazione sul Foglio Ufficiale, almeno 15 giorni prima della riunione.

L'avviso di convocazione deve indicare le trattande e le proposte messe in discussione.

### **Art. 10**

L'assemblea delibera validamente qualunque sia il numero dei presenti, ritenuto che in nessun caso un consorziato o rappresentante possa esprimere un numero di voti eccedente la somma degli altri voti presenti.

Le decisioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti; gli organi del Consorzio sono tuttavia nominati a maggioranza relativa.

Le deliberazioni sono operative anche per i non intervenuti.

Non possono essere prese deliberazioni su proposte non contenute nell'avviso di convocazione.

### **Art. 11**

Il sistema di voto, aperto o segreto, è stabilito volta per volta dall'assemblea.

Gli astenuti, o le schede bianche o nulle, non sono computati per le deliberazioni.

### **Art. 12**

L'assemblea consortile ha le seguenti competenze:

- a) nomina della delegazione consortile e del suo presidente;
- b) nomina dei revisori dei conti;
- c) approvazione e modifica del regolamento consortile, riservata la ratifica del Consiglio di Stato;
- d) esame e approvazione della gestione annuale e dei conti del Consorzio;
- e) ratifica di eventuali accordi con altri enti pubblici sull'espropriazione collettiva di terreno;
- f) decisione sull'alienazione delle particelle assegnate al Consorzio.
- g) decisione sull'eventuale scioglimento del Consorzio;

## **III. La delegazione consortile**

### **Art. 13**

La delegazione consortile si compone di 5 membri e di 2 supplenti.

Quando per l'esecuzione delle opere è corrisposto un sussidio cantonale, il Consiglio di Stato designa un rappresentante.

Il Comune di ████████ ha parimenti diritto a un rappresentante designato dal Municipio.

I membri di nomina assembleare devono formare la maggioranza della delegazione.

#### **Art. 14**

I 3 membri di nomina assembleare, i 2 supplenti e il presidente della delegazione sono nominati dall'assemblea, stanno in carica 4 anni e sono sempre rieleggibili.

Ad eccezione dei rappresentanti del Comune e dello Stato essi devono avere la qualità di consorziati.

Sono eleggibili anche gli amministratori o i dipendenti di società, enti pubblici e persone giuridiche consorziate.

#### **Art. 15**

La delegazione si riunisce su invito del presidente o in seguito alla richiesta scritta di almeno un terzo dei membri, con 5 giorni di preavviso e l'indicazione delle trattande.

#### **Art. 16**

La partecipazione è obbligatoria, salvo gravi motivi comprovati. Le deliberazioni sono prese a maggioranza semplice, ritenuta la presenza di almeno la metà dei membri della delegazione.

Ogni membro o supplente ha diritto a un solo voto.

I supplenti vengono scelti in conformità delle disposizioni previste dalla Legge organica comunale.

Di ogni seduta viene tenuto un verbale, firmato dopo approvazione dal presidente e dal segretario.

#### **Art. 17**

La delegazione consortile:

- a) amministra il Consorzio e lo rappresenta di fronte ai terzi;
  - b) fa osservare le decisioni di sua competenza e cura l'esecuzione degli ordini emanati dalle autorità superiori e dall'assemblea consortile;
  - c) delibera l'esecuzione dei lavori;
  - d) provvede all'accensione dei mutui necessari a far fronte alle spese e ne dispone;
  - e) allestisce il piano di finanziamento, di ammortamento e di esazione dei contributi, da sottoporre per approvazione al Consiglio di Stato;
  - f) delibera su tutti gli oggetti che non sono rimessi o riservati all'assemblea;
  - g) sottopone ogni anno all'approvazione dell'assemblea la gestione annuale e i conti d'esercizio, previo esame da parte dei revisori dei conti;
  - h) nomina, entro o fuori il proprio seno, il segretario e ne fissa l'indennità.
- Il consorzio è vincolato di fronte ai terzi dalla firma collettiva a due del presidente o di chi ne fa le veci insieme con un altro membro della delegazione.

### **IV. I revisori dei conti**

#### **Art. 18**

I revisori dei conti sono 3, vengono designati annualmente dall'assemblea consortile e sono sempre rieleggibili.

Essi presentano il loro rapporto alla delegazione al più tardi entro un mese dalla data della loro convocazione.

## **V. Disposizioni particolari**

### **Art. 19**

Il presidente e i membri della delegazione, i supplenti e i revisori dei conti percepiscono un'indennità di fr. ██████.- per seduta. Il presidente riceve inoltre un'indennità annua di fr. ██████.-. Per missioni autorizzate sarà corrisposta un'indennità di fr. ██████.- per mezza giornata e di fr. ██████.- per giornata intera, oltre al rimborso delle spese forzose. Per le indennità da corrispondere al rappresentante dello Stato valgono le direttive emanate dal Dipartimento finanze e economia.

### **Art. 20**

Il presente regolamento, eretto in forza dell'art. 56 della legge sul raggruppamento e la permuta dei terreni, entra in vigore con l'approvazione da parte del Consiglio di Stato.

### **Art. 21**

Per tutto quanto non è espressamente previsto, fanno stato le disposizioni vigenti dalla Legge 23.11.1970 sul raggruppamento e la permuta dei terreni, della Legge 21.07.1913 sui Consorzi e della Legge organica comunale del 10.03.1987.

### **Art. 22**

Qualora dovessero sorgere contestazioni circa l'applicazione e l'interpretazione del presente regolamento, le vertenze saranno sottoposte per decisione al Consiglio di Stato.

### **Art. 23**

Il presente progetto di regolamento è stato approvato dal Municipio di ██████ con risoluzione municipale numero ██████ del ██████

Per il Municipio di ██████:

Il Sindaco

Il Segretario